



ISTITUTO COMPRENSIVO - "N. MONTERISI"-SALERNO
Prot. 0002029 del 03/03/2022
(Uscita)

ACCORDO QUADRO/PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Salerno (di seguito denominato anche "**DIPARTIMENTO**") con sede legale a Fisciano(SA), via Giovanni Paolo II, 132, (C.F. 80018670655 – P.IVA 00851300657), tel. 089963318, pecammicent@pec.unisa.it, rappresentato legalmente dal Prof. Raffaele Cerulli, nato a Siracusa il 03/12/1960 nella sua qualità di Direttore *pro-tempore*, domiciliato per la sua carica presso la sede del Dipartimento e autorizzato ad intervenire nel presente contratto dal Consiglio del Dipartimento con Delibera del 22.09.2021

E

La Scuola Secondaria di I Grado "Monterisi" (in seguito denominata Istituto) con sede in Salerno Via Loria Vincenzo tel. 089 751487, pec. saic8b9003@pec.istruzione.it C.F. 80013420874, rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa Vitalba Casadio, nata a Varese il 09/12/1962, C. F. CSDVLB62T49L682V e domiciliata per la carica presso l'Istituto;

in seguito, menzionati anche come la "*Parte*" o le "*Parti*"

PREMESSO CHE:

- l'art. 7 del DPR 275/99 consente espressamente l'adozione di Protocolli d'intesa fra diverse Istituzioni scolastiche aventi come oggetto "attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo";
- l'Università degli Studi di Salerno, in seguito al Decreto D.D. n. 765 del 3/10/2014, è stata individuata tra le Università campane dal MIUR quale soggetto attuatore di progetti di ricerca-azione, da realizzarsi a cura dei Dipartimenti direttamente nelle Istituzioni Scolastiche di II grado, nell'ambito della valutazione degli apprendimenti degli studenti campani in numeracy;
- Il Dipartimento intende attivare uno specifico programma di ricerca finalizzato a sperimentare modelli innovativi nell'ambito della Didattica della matematica finalizzati alla possibilità di svolgere adeguati percorsi interdisciplinari tesi a favorire la formazione dello spirito critico degli alunni.
- Il Dipartimento ha elaborato, in ricerche preliminari, specifici percorsi didattici interdisciplinari, gli strumenti idonei su cui basare i modelli didattici citati in precedenza, necessitando altresì di verificare la loro efficacia su un ampio campo di sperimentazione,
- l'Istituto è da anni impegnato a migliorare significativamente il livello di preparazione dei suoi studenti in modo particolare nelle discipline scientifiche;
- l'Istituto al fine di incentivare le eccellenze tra i suoi studenti ha accolto la proposta da parte del Dipartimento di istituire al suo interno un corso di formazione matematica come sperimentazione di modelli didattici innovativi e denominato Scuola Media Matematica (di seguito SMM);
- il Dipartimento e l'Istituto dispongono di risorse umane e strumentali cui attingere;
- con delibera del Dipartimento di Matematica del 22.09.2021 è stato approvato il progetto per l'organizzazione e la realizzazione della SMM 2.0;
- il presente accordo è stato approvato dal Consiglio d'Istituto del 02/03/ 2022 delibera n. 36 e dal Collegio dei docenti del 02/03/2022 delibera n. 3.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - (Norma introduttiva)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.



Art. 2 - (Oggetto dell'accordo)

Le Parti si impegnano a porre in essere attività di interesse comune, riguardanti, in particolare, la sperimentazione di modelli didattici innovativi interdisciplinari con particolare riguardo alle connessioni tra sapere matematico e altri ambiti disciplinari. A tal fine,

Il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Salerno s'impegna:

- a formare i docenti della scuola per la realizzazione del progetto di ricerca
- a fornire l'utilizzo, da parte dei docenti della scuola SMM, di una vasta biblioteca di testi di didattica della matematica
- a trasferire agli insegnanti della scuola SMM modelli didattici innovativi sulla base di quanto indicato nelle premesse;
- ad organizzare un convegno nazionale su tematiche inerenti la SMM assicurando per ogni convegno anche un collegamento in streaming con le varie SMM nazionali che aderiranno alla sperimentazione.
- ad allestire una piattaforma e-learning di supporto didattico sia per docenti che studenti della SMM
- a nominare una commissione scientifica per l'elaborazione e lo studio dei programmi della SMM e per la verifica dei risultati in uscita dalle attività di sperimentazione didattica

L'Istituto s'impegna:

- a sottoscrivere il progetto di ricerca Media Matematica (vedi Allegato)
- ad utilizzare la denominazione "Media Matematica", il logo e tutti gli elementi del concept grafico riferiti al progetto, nonché di partecipare alla costituenda network nazionale delle "Medie Matematiche" per un minimo di tre anni a partire dalla stipula del presente protocollo d'intesa
- a nominare almeno un coordinatore di progetto
- a individuare i docenti che acquisiranno da ricercatori e docenti del DIPMAT contenuti e metodologie da adottare per la sperimentazione didattica
- a svolgere le attività di sperimentazione didattica come da progettazione esecutiva, fornendo al Dipartimento tutti i parametri e i valori di rilevazione richiesti

Inoltre i coordinatori di progetto e il professore rappresentante del Dipartimento concorderanno periodici un'attività di coordinamento delle iniziative didattico- educative e formative da realizzare. Il docente referente del Dipartimento può anche partecipare ai consigli di classe della SMM e si coordina anche con gli insegnanti di altre materie.

Art. 3 - (Modalità di esecuzione delle attività)

Le Parti provvederanno a rendere operative le attività oggetto del presente Accordo attraverso la definizione di appositi piani esecutivi, nell'ambito dei quali dovrà essere fornita indicazione circa:

- gli obiettivi specifici e la descrizione delle singole attività progettuali;
- compiti e ruoli di ciascuna delle due Parti nello svolgimento delle attività;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati.



Art. 4 - (Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni.

Art. 5 - (Personale)

Nell'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, le Parti si avvarranno del personale proprio o selezionato e contrattualizzato secondo le procedure di legge. Il coordinamento del personale coinvolto sarà affidato, ai responsabili scientifici delle attività poste in essere, identificati nelle persone di:

- prof. Francesco Saverio Tortoriello presso l'Università degli studi di Salerno, per il Dipartimento di Matematica;
- prof.ssa Germana Buccheri per l'Istituto.

Ciascuna Parte si impegna, altresì, ad accogliere il personale dell'altra Parte nelle proprie strutture in qualità di ospite. In questo contesto, il personale ospite è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.

Gli stessi soggetti potranno, inoltre, essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare in merito (ivi compreso il codice di comportamento emanato con D.R. 25/10/2017, rep. 7352).

Art. 6 - (Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 7 - (Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto, a qualsiasi titolo, nelle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 8 - (Riservatezza e trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a far rispettare al proprio personale la massima riservatezza su dati, informazioni e sui risultati delle attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Le Parti si impegnano, altresì, reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni relativi all'espletamento delle attività di cui al presente accordo.

Art. 9 - (Durata e recesso)



Il presente Accordo avrà una durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo, previo preavviso di trenta giorni da inviare a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 10 - (Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 11 - (Controversie e Foro competente)

Per quanto non espressamente previsto il le Parti rinviano alle norme del Codice Civile e alla normativa nazionale vigente in materia.

In ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione le Parti si impegnano alla composizione amichevole. Le relative questioni dovranno essere risolte entro trenta giorni dalla data di ricezione della lettera trasmessa da una delle parti, con la quale si solleva la questione controversa. Trascorso inutilmente detto termine è facoltà di ciascuna delle parti in lite di adire la giustizia ordinaria. In tal caso, per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro concorrente.

Articolo 12 Registrazione e spese

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art.3, Parte II, della Tariffa allegata al D.P.R. 131 del 26/4/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte contraente che ne faccia richiesta. Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine (ai sensi dell'art. 2, Tariffa - Allegato A, Parte I, del D.P.R. 642 del 26/10/1972) assolta attraverso l'utilizzo di nr. 1 (una) marca da bollo, per l'importo di € 16,00 (euro sedici/00), emessa con identificativo nr. _____ che è destinata, esclusivamente, al presente contratto e non sarà utilizzata per alcun altro adempimento. Il presente atto, redatto in un unico originale informatico, è firmato digitalmente dalle Parti ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Art. 13 - (Norme finali)

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Salerno, 03/03/2022

Per l'Istituto

D.S. Prof. ssa Vitalba Casadio

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

Per il Dipartimento



dell'Amministrazione digitale e normativa connessa)